

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

ROMA

UDIENZA COLLEGALE DEL 3 FEBBRAIO 2016

Nel ricorso con citazione **R.G. n. 234/2015** proposto

dal **Comune di Senago (Mi)**, con gli Avv.ti Alberto Fossati, Cristina Ciarcià e Giovanni Corbyons

CONTRO

Regione Lombardia, con gli Avv.ti Piera Pujatti e Sebastiana Dore

E NEI CONFRONTI

dell'**Agenzia Interregionale per il Fiume Po**, con l'Avvocatura dello Stato

del **Comune di Milano**, con gli Avv.ti Antonello Mandarano, Elisabetta D'Auria, Angela Bartolomeo e Raffaele Izzo

della **Città Metropolitana di Milano**, in persona del Sindaco *pro tempore*

del **Parco Lombardo della Valle del Ticino**, in persona del Presidente *pro tempore*

del **Parco regionale delle Groane**, in persona del Presidente *pro tempore*

del **Parco Agricolo Sud Milano**, in persona del Presidente *pro tempore*

del **Comune di Bollate**, in persona del Sindaco *pro tempore*

dell'**Autorità di Bacino del Fiume Po**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

*

MEMORIA CONCLUSIONALE PER IL COMUNE DI SENAGO

Premessa.

Si precisa che il presente ricorso con citazione è connesso ad altro, rubricato con il n° di R.G. 109/2015, avente ad oggetto l'annullamento: (i) del Decreto Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile n. 1829 del 10 marzo 2015, e allegata relazione istruttoria, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione

Lombardia – Serie Ordinaria n. 11 del 12 marzo 2015, avente ad oggetto “*Progetto della vasca di laminazione delle piene del torrente Seveso, nel Comune di Senago (MI). Proponente: AIPO – Agenzia Interregionale per il Po. Pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della lr 5/2010*”; (ii) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ed in particolare dello Studio di Impatto Ambientale (Sia) delle vasche di laminazione sul Fiume Seveso.

I successivi atti approvati da Aipo ((i) atto di validazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione della vasca di laminazione sul fiume Seveso in Comune di Senago (Mi) assunto da Aipo il 10.8.2015; (ii) verbale di verifica, sempre di Aipo, del progetto definitivo dei predetti lavori del 7.8.2015, allegato all’atto di validazione; (iii) determina di Aipo n. 937 dell’11.8.2015 di approvazione del progetto definitivo dei predetti lavori; (iv) progetto definitivo; (v) ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ed in particolare, per quanto occorrer possa, del bando di gara e del disciplinare di gara con cui Aipo ha avviato la procedura per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle vasche di laminazione, ponendo a base di gara il progetto definitivo di cui al punto precedente) sono stati impugnati per illegittimità derivata con il presente ricorso, nel quale sono state riproposte anche le censure svolte nel primo gravame (RG 109/2015).

Stante la suddetta connessione tra i due giudizi si provvede ad esporre le ragioni di fatto e di diritto che interessano entrambe le cause, segnalando all’Ecc.mo Tribunale adito che i contenuti delle memorie depositate nei predetti giudizi sono identiche.

*

FATTO

Con il decreto impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio RG n. 109/2015, la Regione Lombardia ha approvato la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) relativa al progetto preliminare per la realizzazione di tre vasche c.d. di laminazione nel territorio del Comune di Senago, finalizzate a raccogliere le acque di piena del Fiume Seveso, unitamente a quelle dei Torrenti Garbogera e Pudiga, per essere infine

rilasciate nel Canale Scolmatore di Nord Ovest (CSNO), e quindi nel Fiume Ticino, terminato il momento di piena.

Le tre vasche sono così suddivise: due sono poste a nord (definite I e II settore di invaso) e una a sud (il c.d. III settore di invaso) del CSNO (fig. 1, pag. 8 e pag. 50, doc. 4).

Complessivamente il sedime di progetto si estende su una superficie di 17 ettari in un'area agricola posta all'interno del Parco Regionale delle Groane, perciò all'interno di un'area soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale, e a ridosso del centro abitato di Senago, come si vede dalle elaborazioni fotografiche dei luoghi (copertina del Sia, cfr. doc. 3), nonché dalla tavola estratta dal rilievo aerofotogrammetrico, in cui sono analiticamente indicate le distanze dei settori d'invaso dai vari insediamenti (cfr. doc. 5): le vasche distano 75 mt da un edificio produttivo/artigianale, appena 20 mt da un edificio residenziale con 8 abitanti, 85 mt da un bar ristorante, 160 mt da un supermercato, 115 mt da un complesso residenziale (Cascina Traversagna) con 133 abitanti, a 475 mt da un altro supermercato, e, infine, a 70 mt da una serie di attività produttive e da un insediamento residenziale con ben 1.427 abitanti.

La vasca n. 1 ha un volume di invaso di mc 50.000, la n. 2 di mc 495.000, la n. 3 di mc 265.000, per un totale di 810.00 mc di laminazione (cfr. Relazione Generale al progetto definitivo pag. 6, doc. 4.), inferiore di ben 160.000 mc rispetto alla volumetria prevista nel Sia in ragione di quanto si è illustrato nel motivo 4.B del ricorso RG 109/2015.

La localizzazione in Senago delle vasche è stata prevista con prescrizione vincolante e prevalente dal Piano Territoriale Regionale (PTR), ai sensi dell'art. 20, comma 5, LR Lombardia n. 12/2005, successivamente recepita nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Milano (ora Città Metropolitana di Milano), ed infine nel Piano di Governo del Territorio (PGT) di Senago che, in sede di approvazione, altro non ha potuto fare che sussumerne la previsione vincolante con atto dovuto.

L'intervento delle tre vasche di laminazione - come si è già diffusamente illustrato nel primo motivo del ricorso RG 109/2015 - non è peraltro decisivo per eliminare i rischi di esondazione dei torrenti nel Comune di Milano, ed ha, per dimensioni e caratteristiche, un forte e negativo impatto ambientale sia nel territorio di Senago che nel Parco Regionale delle Groane.

Benché nella VIA approvata con il decreto gravato con il ricorso RG 109/2015 - e prima ancora nel Sia - formalmente si affermi il contrario, essa non ha considerato con la dovuta attenzione le ricadute sull'ambiente e sulla salute della comunità circostante; e dove invece la VIA le ha considerate, pur rilevando l'inadeguatezza del progetto preliminare, ha rinviato illegittimamente, per il superamento di tali lacune, al recepimento nel progetto definitivo di alcune prescrizioni, di modo che appare non infondato eccepire l'inadeguatezza dell'istruttoria che ha portato sino all'approvazione del progetto definitivo.

Nonostante la pendenza del primo ricorso (RG 109/2015), Aipo ha ritenuto comunque di proseguire il procedimento, fino ad arrivare all'approvazione del progetto definitivo, alla sua validazione, all'indizione della relativa gara e all'aggiudicazione dei relativi lavori, tutti atti oggetto di impugnativa del presente ricorso.

Nell'insieme, gli atti esaminati con entrambi i gravami mostrano un'approssimazione che sconta la fretta di chiudere i procedimenti davanti ai ripetuti allagamenti di quartieri settentrionali di Milano, anche sacrificando i diritti fondamentali – in primo luogo la salute – delle comunità a monte di essi.

*

All'udienza dello scorso 16 dicembre, le parti hanno concordemente precisato le conclusioni in entrambi i ricorsi – RR.GG. 109/2015 e 234/2015 – così come riportate nei rispettivi scritti difensivi, e le cause sono state rinviate all'udienza collegiale del 3 febbraio.

*

DIRITTO

Quanto al ricorso R.G. n. 109/2015

In via preliminare: quanto all'eccezione di inammissibilità del gravame formulata dalla Regione Lombardia.

La Regione, nella sua memoria del 9.6.2015, sostiene che il ricorso del Comune di Senago sarebbe inammissibile in quanto volto a censurare un ambito sottratto al sindacato giurisdizionale.

L'eccezione è priva di pregio.

La giurisprudenza si è già pronunciata sul punto, affermando che *“il giudizio di valutazione di impatto ambientale e l'atto di verifica preliminare costituiscono esercizio di un'ampia discrezionalità tecnica, censurabile, in sede di sindacato di legittimità, oltre che per incompetenza e violazione di legge, anche in relazione alle figure sintomatiche di eccesso di potere per difetto, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ovvero per illogicità o irragionevolezza della scelta operata, o anche per difetto di istruttoria, errore di fatto, travisamento dei presupposti”* (Cons. Stato, IV, 9.1.2014 n. 36).

*

Nel merito

1. Sul primo motivo di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso, il Comune ricorrente ha rilevato l'insufficienza e l'approssimazione dell'analisi e dello studio delle ipotesi alternative e della c.d. alternativa zero, valutate prima nel Sia e poi nella VIA, che hanno travisato il contenuto dell'art. 22, comma 2 lett. d), D.lgs. 152/2006 in relazione al punto 2 dell'allegato VII alla parte seconda del medesimo TU.

Aipo e Regione Lombardia hanno sostenuto che non vi sia stata inadeguatezza dell'istruttoria in ordine all'individuazione del sistema di laminazione ed alla valutazione delle alternative rispetto alla soluzione contestata dall'Ente ricorrente poiché, a loro dire, la localizzazione delle vasche a Senago risponderebbe all'esigenza

di fronteggiare a valle del corso del Fiume Seveso l'accumulo delle acque da nord verso sud.

Quest'affermazione avrebbe valore soltanto se le vasche di laminazione di Senago fossero le uniche previste dal progetto complessivo, tuttavia, poiché la previsione degli accordi Stato-Regione è quella di realizzare interamente un sistema di vasche, tale principio non è più prioritario e la programmazione temporale, oltre che dimensionale, per la realizzazione degli interventi si basa – ovviamente – su altre valutazioni.

Nei casi di più aree di laminazione poste in serie è idraulicamente più corretto partire dalla definizione e dalla progettazione delle caratteristiche delle opere poste più a monte, in quanto queste influenzano i regimi idrologico e idraulico del corso d'acqua, la cui conoscenza costituisce informazione fondamentale per il dimensionamento degli interventi a valle.

Al contrario, dare priorità alla progettazione delle opere poste più a valle, sulla base di sole ipotesi preliminari riguardo alle caratteristiche di quelle a monte, comporta approssimazione e margini di errore estremamente elevati, che si sommano alla già alta aleatorietà delle modellazioni idrologico-idraulico. Conferma di ciò emerge dalla circostanza che gli invasi di Senago sono passati da un'originaria dimensione di 970.000 mc a 810.000 mc.

Gli Enti resistenti, tuttavia, non riescono a superare le contraddizioni contenute a pag. 8 della Relazione allegata alla VIA (cfr. doc. 1) in ordine al possibile intervento alternativo di otto vasche di limitate dimensioni (per un totale di 1.950.000 mc, a cui si aggiungerebbero i 950.000 mc di Paderno Dugnano, il 1.500.000 mc di Varedo e gli 850.000 mc di Lentate sul Seveso, per un totale di 5.250.000 mc – quindi ben superiore ai 4.400.000 mc previsti per le vasche di Senago/Varedo/Paderno Dugnano/Lentate sul Seveso), non riuscendo a dare altra spiegazione della necessità di realizzare per prima la vasca più a valle (ovvero quella di Senago) se non quella che essa è l'unica opera già finanziata.

Non corrisponde dunque al vero la conclusione a cui giunge la VIA a pag. 8, dove si sostiene che gli otto invasi dell'ipotesi alternativa *«non possono sostituire i quattro di sistema, ma eventualmente contribuire ad una rimodulazione ed ottimizzazione degli stessi, in relazione alla loro reale fattibilità»*, tant'è che Aipo e Regione non sono in grado di offrire alcuna motivazione che smentisca i rilievi sollevati dal Comune di Senago.

Inoltre, a contraddire la tesi avversa sulla necessità della realizzazione delle vasche di Senago in quanto poste a valle, valga la considerazione che esse deriveranno le acque direttamente dal CSNO per quanto riguarda il Seveso e dai rispettivi corsi naturali per quel che concerne i torrenti Garbogera e Pudiga. La presa delle vasche sul CSNO si trova a circa 4,5 km dalla presa di Palazzolo (territorio del Comune di Paderno Dugnano, da dove partirebbe la derivazione per le vasche di Senago), quindi decisamente a valle rispetto a dove il CSNO prende origine dal Seveso.

Ne deriva che le vasche di laminazione di Senago non possono essere considerate opere di laminazione del Seveso in senso stretto, bensì opere di laminazione del CSNO. In questo modo si opera una diversione di acque dal bacino del Seveso a quelle del Ticino e dell'Olona, come conferma il Comune di Milano a pag. 5, 1° cpv della sua memoria depositata in data 9.6.2015. Pertanto, la realizzazione delle vasche di Senago si pone in palese contraddizione con il principio del trasferimento delle problematiche idrauliche da un bacino all'altro tramite la diversione di volumi idrici, principio fatto proprio da Aipo.

*

Quanto alla c.d. alternativa zero, mai il Comune di Senago, in sede di istruttoria o processuale, ha sostenuto che nulla debba essere fatto, se mai ha affermato che la soluzione zero non va vista come assenza di intervento, bensì nel contesto del sistema di cui è parte.

Come ha evidenziato il Comune nel suo parere sul Sia (cfr. doc. 6, pag. 8), la valutazione delle alternative non risulta essere stata condotta sulla base degli impatti

ambientali, ma solo sulla base di considerazioni prevalentemente di natura idraulica, economica ed urbanistica.

Dunque, la scelta di Senago non può essere valutata in relazione all'alternativa fare/non fare, essa va invece ricondotta nell'ambito del sistema nel quale è inserita, e che il Comune ha esaminato con le sue osservazioni, tuttavia trascurate nella VIA (cfr. doc. 6, pagg. 10 e 11) e, conseguentemente, nel progetto definitivo.

*

2. Sul secondo motivo di ricorso.

A) Quanto ai sedimenti.

Il Comune di Senago ha messo in rilievo la carenza di istruttoria del procedimento anche con riguardo alla sedimentazione all'interno delle vasche.

Aipo e Regione affermano che – nonostante la pessima qualità delle acque del Seveso (cfr. allegato al doc. 1, pag. 7) – le analisi oggi disponibili evidenziano la non tossicità e la non pericolosità, ai sensi della normativa vigente, dei sedimenti depositati dalle alluvioni del Seveso e, inoltre, che sarebbe oggettivamente difficile fare una stima sulle dinamiche di sedimentazione all'interno delle vasche.

Per tale ragione – a loro dire – sulla base del principio di precauzione, la corretta gestione dei sedimenti andrebbe calibrata sul dato reale, attraverso il Piano di Manutenzione e il Piano di Monitoraggio Ambientale (peraltro si veda anche il motivo 7 del ricorso RG 109/2015).

Come è già stato segnalato dal Comune di Senago nel suo parere (cfr. doc. 6, punto 2.2.A, pag. 14), non è ben chiaro quali siano state le metodiche utilizzate per la determinazione delle concentrazioni di inquinanti e non è riportata la curva granulometrica dei sedimenti.

Le analisi sono state condotte solo sulla frazione fine inferiore a 63 micron (e non sull'intera classe granulometrica inferiore a 2 mm), in difformità da quanto previsto dall'art. 185, comma 3, D.lgs. 152/2006 e dall'allegato 2 al titolo V della parte quarta del medesimo decreto.

Ne deriva che i risultati riportati nel Sia relativi ai limiti CSC (Concentrazione di Soglia di Contaminazione) non sono attendibili (cfr. pagg. 20-21, punto 4.C del parere comunale, doc. 6), per lo stesso motivo la VIA ha rassegnato sul punto conclusioni errate circa la rispondenza dei residui alla specifica normativa, che non viene in tal modo rispettata.

A dire della difesa di Aipo (pag. 7 memoria del 10.6.2015), il monitoraggio si sarebbe focalizzato solo sul sedimento fine, vista la sua affinità con i metalli pesanti e gli altri inquinanti.

Il Comune ricorrente ha evidenziato come l'acqua derivata nel settore di invaso n. 1 avrà un tempo di permanenza di 14 minuti e sarà soggetta a condizioni di rimescolamento dovuto agli effetti di turbolenza. Questo comporterebbe un trasferimento delle frazioni di sedimento più fini nel secondo e soprattutto nel terzo settore, con l'aumento della concentrazione degli inquinanti nelle zone dove questi permarranno più a lungo, perché interessate da interventi di rimozione dei solidi sedimentati meno frequenti.

Perciò la tesi di controparte non è idonea a superare l'obiezione sollevata in ricorso né può ritenersi che un profilo così rilevante, soprattutto se rapportato alle dimensioni delle vasche, possa essere affrontato dalla VIA con un generico rinvio agli esiti dei monitoraggi che verranno effettuati. Di conseguenza, va rimarcata la violazione del principio di precauzione che non viene osservato nel caso di specie. Con conseguente inevitabile inattendibilità delle affermazioni circa la natura asseritamente non pericolosa e non contaminata dei residui.

Quanto, infine, alla frequenza di rimozione dei sedimenti, il Comune ricorrente non ha formulato alcuna affermazione apodittica, bensì si è limitato ad indicare i tempi di rimozione (circa ogni 60 anni) sulla scorta dei dati forniti nella relazione progettuale, ove essa è prevista solo quando lo spessore del sedimento raggiunge i 30 cm, con conseguente esposizione agli agenti atmosferici e potenziale aerodispersione.

Dunque, la tematica dei solidi che si sedimenteranno nelle vasche non viene adeguatamente trattata né nel Sia né nella VIA.

*

3. Sul terzo motivo di ricorso

A) Quanto all'impatto paesaggistico.

Ad onta del richiamo delle controparti all'applicazione in Lombardia della DGR n. 9/2727 del 22.11.2011 – rispetto ai cui contenuti, comunque, il progetto risulta approssimativo – anziché del DPCM 12 dicembre 2005, il Comune ricorrente ha rilevato che le vasche sono realizzate all'interno di un'area protetta disciplinata dal Parco delle Groane nonché all'interno del corridoio ecologico regionale RER ed in prossimità di siti della Rete Natura 2000.

L'ubicazione all'interno di un'area soggetta a vincolo paesaggistico necessita che essa vada considerata nell'ambito del contesto nel quale è inserito.

Perciò, con buona pace di Aipo, non si è voluto mettere in evidenza una visione idilliaca ed astratta dei luoghi, quanto sottolineare detta circostanza.

Che l'inidoneità del luogo sia stata sottovalutata lo dimostrano le affermazioni di Aipo e della Regione, secondo i quali, poiché l'area individuata consiste in un pratone che non presenta fattori naturalistici propri, può essere tranquillamente sacrificata.

Quest'affermazione semplicistica non considera che non è tanto la consistenza fisica del sito individuato che la qualifica di per se stessa come bene oggetto di tutela ambientale-paesaggistico, ma la sua collocazione all'interno di un più vasto sistema di tutela e valorizzazione ambientale di cui il “prato” è parte costitutiva, e non elemento impunemente sacrificabile.

La scelta localizzativa appare vieppiù affetta dal vizio di istruttoria, oltre che di motivazione, alla luce delle considerazioni espresse da Aipo e dalla Regione nelle loro memorie depositate in vista dell'udienza del 10 giugno 2015, laddove affermano che solo in sede di conferenza di servizi sul progetto definitivo sarà possibile integrare gli

interventi di mitigazione e inserimento ambientale. Il che conferma che la VIA è stata il prodotto di un'istruttoria, quanto meno sul punto, superficiale.

Le considerazioni appena svolte risultano ulteriormente suffragate anche dal progetto definitivo; infatti, nel presente ricorso, il Comune di Senago ha evidenziato (sub motivo 13) che tali interventi di mitigazione ed inserimento ambientale non sono stati né accolti né sviluppati nemmeno in tale atto.

Per quel che riguarda gli aspetti fruitivi e ricreativi degli ambiti in progetto (**peraltro poi eliminati nel progetto definitivo**, cfr. doc. 13, pag. 6), secondo Aipo e Regione essi sarebbero (stati) garantiti dal progetto presentato e i percorsi ciclopeditoni lungo le rive avverrebbero alla sommità di cigli dolci con sistemazioni del verde a gradoni (in realtà nel progetto definitivo sono previsti *“impianti arbustivi in corrispondenza delle scarpate dell'invaso”*, cfr. doc. 13, pag. 6) e inclinazioni delle sponde complessivamente di 20 gradi.

Non si vede in che modo la soluzione progettuale evidenziata possa superare l'eccezione di parte comunale, che aveva fatto notare come: *«il progressivo accumulo di sedimenti sul fondo delle vasche ... risulta verosimilmente incompatibile con attività ricreative, che quindi andrebbero a limitarsi ai corpi di separazione tra le vasche e all'asse del CSNO, determinando una bassa valenza ricreativa dell'ambito in oggetto. In questo senso si consideri che la fruibilità avverrebbe su piste confinate su crinali affacciati su fronti di scavo profondi l'equivalente di un palazzo di almeno cinque piani, non accessibili per quanto sopra detto e comunque periodicamente (ovvero quasi continuamente) allagati per l'elevato livello della falda libera o per lo svolgimento di operazioni di manutenzione dopo lo svuotamento o semplicemente per l'elevato grado di umidità del terreno di fondo ...*

Pertanto, complessivamente, la funzione ricreativa prevista per l'ambito di intervento appare lacunosa e di dubbio raggiungimento e non può essere considerata una misura di mitigazione/compensazione in relazione agli impatti riscontrati o potenziali dell'intervento in esame» (cfr. pag. 38, doc. 6).

La VIA risulta quindi affetta da evidenti difetti di istruttoria e di motivazione; difetti che emergono confermati anche con riguardo ai profili inerenti la vegetazione e la fauna (motivo 3.B di ricorso) nonché la rete ecologica e la biodiversità (motivo 3.C di ricorso), rispetto ai quali entrambi gli Enti resistenti nulla hanno eccepito, evidentemente condividendo le censure del Comune ricorrente.

*

4. Sul quarto motivo di ricorso.

A) Quanto al suolo ed al sottosuolo.

Il Comune ricorrente ha rilevato la violazione della disciplina contenuta negli artt. 1 e 30 delle NTA del Piano Cave della Città Metropolitana, in particolare laddove questo prescrive che *“la profondità massima d’escavazione deve mantenersi almeno a 2 m al di sopra del massimo livello noto raggiunto dalla falda freatica nel massimo periodo di registrazione disponibile e comunque non inferiore al decennio”*.

Il comune ha fatto notare come, nello specifico, il progetto oggetto di VIA non abbia rispettato i limiti di profondità rispetto alla linea di falda.

A questa osservazione Aipo e Regione hanno replicato sostenendo che nel caso di opere idrauliche dovrebbe trovare applicazione la disciplina derogatoria prevista dall’art. 31 delle NTA del predetto Piano Cave, che consente escavazioni anche al di sotto della linea di falda, nel rispetto delle prescrizioni ivi stabilite.

Il richiamo a tale norma è inconferente perché un conto è scavare sino a quella soglia di profondità ed altro è scavare raggiungendo quel limite e ricolmare il vuoto realizzato con un’immensa quantità d’acqua che la stessa VIA definisce *«di pessima qualità»*.

Per quanto illustrato e non smentito da Aipo e da Regione nel motivo 4.B del ricorso, a cui si rinvia, il progetto non garantisce dall’interferenza tra le pessime acque delle vasche e quelle della falda.

Del pari inconferente è il richiamo all'art. 37 della LR 14/1998, il quale prevede la possibilità di scavare materiali inerti nell'alveo dei corsi d'acqua tranne che nel caso di opere di difesa idraulica.

Nel caso che ne occupa, non risulta che sia prevista escavazione nei corsi d'acqua, né, tanto meno, il Comune ha mai in proposito obiettato alcunché.

*

B) Quanto all'interazione con la falda.

Aipo e Regione tentano di dimostrare l'infondatezza dei rilievi comunali sulla scorta delle prescrizioni che la VIA impone per la redazione del progetto definitivo.

In estrema sintesi, le argomentazioni di parte avversa reputano che il progetto preliminare, oggetto di VIA, e le prescrizioni da essa recate contengano le soluzioni idonee ad evitare o eliminare in radice i problemi evidenziati sul punto dal Comune.

Come è stato fatto notare al punto 4.B del ricorso introduttivo, il progetto preliminare oggetto di Sia era stato ridimensionato proprio per tentare di limitare il rischio di interferenza con la falda freatica nel caso di suo ulteriore innalzamento (il preliminare, infatti, prevedeva la realizzazione delle vasche ad una quota di fondo dell'invaso pari a 146 m. s.l.m. con portata fino a 970.000 mc, la VIA ha prescritto una loro riduzione fino a 810.000 mc ad una quota di fondo dell'invaso pari a 149 m. s.l.m.).

Al fine di evitare l'interazione tra le acque invase in vasca e la falda, è stato previsto un sistema di impermeabilizzazione con un materassino bentonitico di 3 cm di spessore: tuttavia, poiché tale sistema di impermeabilizzazione delle vasche non sopporta più di 1 mc d'acqua di sottopressione, è previsto in progetto un sistema di bilanciamento idraulico unidirezionale che consenta l'ingresso in vasca dalla falda, ma non il contrario, grazie alla presenza di una valvola c.d. a *clapet*. Questo comporta il fatto che, se la falda si dovesse alzare – anche solo temporaneamente, a causa di un periodo particolarmente piovoso e prolungato – nelle vasche entrerebbero acque di falda che ne ridurrebbero il volume utile.

Esattamente l'opposto di quel che si intende perseguire con le vasche.

Infatti, come si è già osservato in ricorso, quando il livello della falda è più elevato del fondo delle vasche, si verificano le seguenti criticità:

- minore volume di invaso utile per la laminazione delle piene del Fiume Seveso;
- permanenza di acqua a giorno di qualità chimico-fisica scadente e inquinata;
- impossibilità di svuotamento della vasca per la necessità che l'acqua invasata bilanci la spinta idrostatica della falda (importante per la salvaguardia del materassino bentonitico), con contemporaneo rischio di miscelazione della stessa falda con le acque di sfioro del Seveso e progressivo peggioramento qualitativo della falda stessa;
- deterioramento del manto erboso sul fondo delle vasche;
- modifica della dinamica di accumulo inquinanti nei sedimenti di fondo (maggiori tempi di residenza implicano maggiori quantitativi di materiale sedimentato e attivazione di processi biochimici);
- inadeguatezza del piano di manutenzione per la rimozione periodica di sedimenti e solo al raggiungimento dei 30 cm di spessore.

Inoltre, supponendo che rimanga costante la quota attuale della falda (a 149 m s.l.m.), ad ogni svuotamento della vasca si andrebbero a scaricare nel CSNO circa 150.000 mc di acqua di falda, in quanto le pompe sono progettate per svuotare la vasca fino ad una quota di 146 m. s.l.m.

Tuttavia, come si può vedere dalla seguente tabella, l'andamento della falda prescinde dalle fluttuazioni stagionali.

L'andamento grafico sotto riportato dimostra che, nonostante sia l'estate 2015 che l'autunno-inverno 2015 siano state stagioni estremamente secche e siccitose, ciò non ha influito sull'andamento del livello di falda, che ha continuato inesorabilmente a salire.

AIPO - AGENZIA INTERREGIONALE FIUME PO

COMUNE DI SENAGO

PIEZOMETRO - Codice SIF: 0152060046

Quota (m. s.l.m.)

158.866

Profondità (m)

35

Realizzazione

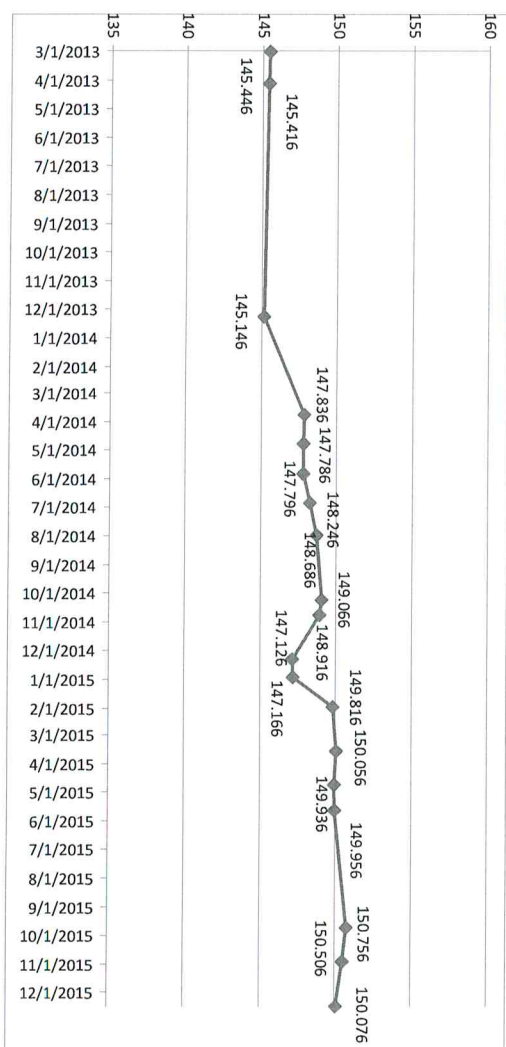
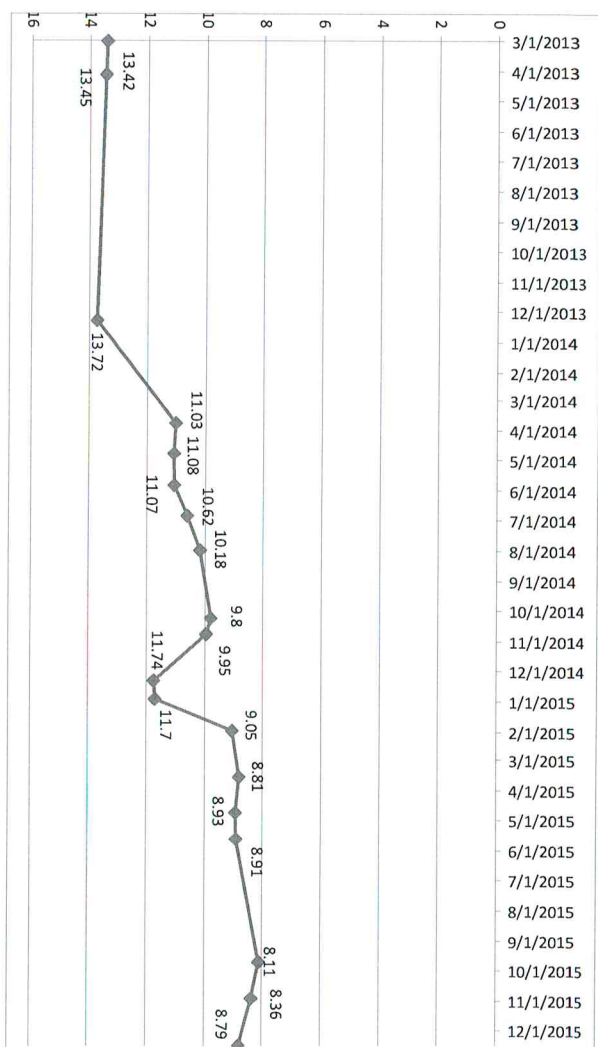
27-28/02/13

Data misura

Soggiacenza (m)

Piezometria (m. s.l.m.)

01/03/2013	13.42	145.446
04/04/2013	13.45	145.416
09/12/2013	13.72	145.146
24/03/2014	11.03	147.836
24/04/2014	11.08	147.786
26/05/2014	11.07	147.796
26/06/2014	10.62	148.246
31/07/2014	10.18	148.686
08/10/2014	9.8	149.066
24/10/2014	9.95	148.916
10/12/2014	11.74	147.126
29/12/2014	11.7	147.166
30/01/2015	9.05	149.816
18/03/2015	8.81	150.056
23/04/2015	8.93	149.936
20/05/2015	8.91	149.956
22/09/2015	8.11	150.756
29/10/2015	8.36	150.506
16/12/2015	8.79	150.076



Il tutto a dimostrazione che il fenomeno non può essere circoscritto a questione temporalmente limitata e specifica, ma che occorre aspettarsi un continuo *trend* di questo tipo nel lungo periodo.

Questo inficerà ancora di più l'utilità delle vasche di Senago, riducendone il volume utile per la laminazione della portata del Seveso.

In ogni caso, le prescrizioni imposte dalla VIA non sono idonee a garantire dall'interferenza tra l'acqua di falda e quella delle vasche in quanto, come si è illustrato (pagg. 16 e 17 del ricorso RG 109/2015) non è stata effettuata alcuna valutazione in ordine alla tenuta del materassino bentonitico e non è stata fatta alcuna considerazione rispetto alla reale tenuta idraulica della valvola a *clapet*, che in condizioni di invaso pieno dovrà sopportare una pressione di oltre 10 mc d'acqua, con il rischio che l'acqua invasata si infiltri comunque in falda.

Ed ancora, con riguardo all'attendibilità della valutazione svolta con il Sia, era stato fatto notare che durante lo svuotamento con le pompe si verifica una situazione transitoria, ritenuta dagli stessi progettisti inaccettabile.

Si osserva, altresì, che nel progetto preliminare non è stata fatta alcuna valutazione sulla portata di acqua di falda che entrerebbe nella vasca attraverso il sistema di interconnessione.

Peraltro, gli Enti resistenti dichiarano che il Comune di Senago, con il suo ricorso, non avrebbe tenuto in considerazione la proposta della VIA di innalzare il livello di fondo dei settori di invaso II e III alla quota di 149 m s.l.m. Sul punto, si fa presente che questa circostanza è stata esaminata nell'ultimo capoverso, a pag. 16 del ricorso RG 109/2015, e che la sottopressione del materassino bentonitico dell'ordine di 3 metri d'acqua emerge dagli studi effettuati per il progetto e che la stessa, come anzidetto, è stata giudicata inaccettabile dai medesimi progettisti.

Ora parte avversa afferma che il rilievo sarebbe errato in quanto non tiene conto che la velocità/portata di svuotamento può essere opportunamente regolata, sennonché di questa procedura non v'è menzione alcuna in nessuno dei documenti esaminati, dal

che emerge che il suo richiamo appare più che una petizione di principio un semplice auspicio.

Comunque, anche regolando la portata di svuotamento, la criticità rimane irrisolta per due ragioni:

- con portate pompate basse, si allungano i tempi di svuotamento e conseguentemente i volumi di acqua di falda in ingresso e da rimuovere, con prolungamento ulteriore del tempo di svuotamento;
- con portate alte, si viene a creare un pericoloso transitorio con sottopressioni sul materassino bentonitico non accettabili.

D'altra parte, basterebbe interpretare facilmente la tabella riportata al punto 4.3.B del parere del Comune di Senago (cfr. doc. 6), adattabile a qualunque valore di portata pompata.

Le osservazioni che precedono dimostrano la profonda carenza di istruttoria e di motivazione che hanno accompagnato il Sia e la VIA.

*

5. Sul quinto motivo di ricorso.

A) Quanto alle acque.

Con la presente censura, l'Amministrazione ricorrente ha messo in evidenza i gravi difetti di istruttoria che hanno caratterizzato la VIA con riguardo al tema delle acque.

Mentre nella relazione della VIA (cfr. doc. 1, pag. 17) si sostiene che non sussisterebbero pericoli di inquinamento - stante l'asserita ridotta permanenza temporale delle acque nelle vasche e il fatto che l'infiltrazione nella falda di queste acque di «*pessima o scadente qualità*» sarà impedita dal materassino bentonitico che ne impermeabilizzerà il fondo - il Comune ha rilevato che il suddetto materassino non appare idoneo a proteggere l'ambiente dagli altri effetti delle acque insane.

Infatti, la permanenza delle stesse è calcolata in media in 20 giorni all'anno, con picchi di 38 giorni nelle annate più piovose (cfr. doc. 3, pag. 175).

La VIA, invece, sostiene che la permanenza massima delle acque non sarebbe superiore a 5 giorni consecutivi, grazie all'impianto di svuotamento - che garantirebbe di non superare questo termine - ed all'impianto di fitodepurazione - tuttavia destinato a purificare solo una minima parte della portata del Torrente Pudiga (cfr. doc. 3, pagg. 59 e 60, e doc. 1 pag. 11).

Il Sia dunque prevede la fitodepurazione, il Comune nel suo parere (cfr. doc. 6, pag. 38) ha suggerito di stralciarla, attesa la sua inutilità rispetto alle dimensioni del progetto presentato, la VIA (cfr. doc. 1, pag. 11) nulla ha detto in merito e lo ha riproposto, riprendendolo anodinamente dal Sia.

L'inutilità evidenziata dal Comune ha trovato riscontro nel progetto definitivo, nel quale l'impianto di fitodepurazione non compare più (cfr. doc. 13, pag. 6), ma non è nemmeno sostituito da altra soluzione.

Le controparti, ed in particolare la difesa regionale, affermano che il ricorso avrebbe considerato solo parzialmente il contenuto della relazione istruttoria relativamente al punto in esame.

A dire della Regione, al punto 5.1 di tale relazione (cfr. doc. 1), vi sarebbe la fondamentale previsione che sottolinea l'inserimento delle vasche in un quadro previsionale-programmatico finalizzato ad un'articolata serie di interventi di risanamento idraulico.

Quest'affermazione nulla ha a che fare con le censure mosse agli atti impugnati dal Comune di Senago, le quali hanno messo in evidenza come siano pressoché inesistenti le misure atte a garantire il risanamento delle pessime acque "*invasate*" nonché ad impedire l'interazione di tali acque con la falda freatica.

*

B) Quanto alla mobilità e al traffico

Rispetto alla presente censura, le controparti nulla hanno obiettato, pertanto si rimanda al motivo di ricorso.

*

C) Quanto all'aria.

In relazione alla componente aria, nel ricorso introduttivo il Comune aveva messo in evidenza come dall'analisi del Sia fossero emerse una serie di criticità relative alla descrizione dello stato di fatto e alla valutazione dei potenziali impatti sia in fase di cantiere che in fase di esercizio.

Gli Enti resistenti affermano che le censure comunali sarebbero parziali o pretestuose, ma valga a smentire la loro convinzione la circostanza che le suddette criticità non sono state smentite, fatto salvo il rilievo minore sulla categoria inquinante dei mezzi d'opera, elemento, peraltro, non decisivo ai fini della dimostrazione della non idoneità del progetto a garantire accettabili limiti di qualità dell'aria, così come illustrato nel richiamato ricorso.

*

D) Quanto al rumore.

Riguardo a questo profilo, nulla rilevano le difese avversarie, se non un'affermazione di stile sull'asserita parzialità e pretestuosità delle censure contenute in ricorso.

Invero, da pag. 21 a pag. 23 del ricorso stesso è stata sollevata una serie analitica di osservazioni che dimostra come, dall'esame altrettanto analitico del Sia e della relazione della VIA, il fenomeno inquinante del rumore sia stato affrontato in modo quanto meno superficiale.

*

6. Sul sesto motivo di ricorso.

A) Quanto alla salute pubblica.

Con riguardo alla fondamentale valutazione dell'impatto dell'opera sulla salute pubblica, il Comune di Senago ha rilevato la lacunosa istruttoria contenuta nel Sia e nella VIA, e ciò in violazione della D.G.R. 24/01/2014 n. X/1266 (*"Approvazione delle linee guida per la componente salute pubblica degli studi di impatto ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del regolamento regionale 21 novembre 2011, n. 5"*).

Nel Sia, la descrizione dello stato di fatto non viene nemmeno trattata. Lo Studio si limita a sviluppare considerazioni di carattere economico in merito all'impatto sul settore agricolo e sulla società locale, argomentando unicamente con riguardo all'identificazione degli effetti e degli impatti sulla componente 'salute' in fase di gestione dell'opera una volta realizzata, affermando – ma senza fornire prova alcuna – che *«le acque permangono nelle vasche per pochi giorni e pertanto non hanno il tempo di ristagnare e costituire così l'habitat idoneo per il proliferare di insetti come zanzare»* e che *«in considerazione dei concentrati tempi di permanenza dell'acqua nelle vasche, non vi saranno problematiche relative ai cattivi odori»* (cfr. doc. 3, cap. 5.9 pag. 175).

Inoltre, con specifico riferimento alla caratterizzazione dei potenziali impatti odorigeni legati al permanere di acqua (e sedimenti) inquinata all'interno delle vasche, si è sottolineato in ricorso come il Sia avrebbe dovuto attenersi alle *“Linea guida per la caratterizzazione e l'autorizzazione delle emissioni gassose in atmosfera delle attività ad impatto odorigeno”* approvate da Regione Lombardia con D.G.R. del 15 febbraio 2012, n. IX/3018.

Secondo le difese avversarie, la D.G.R. 1266/2014 non prevedrebbe specifiche procedure di valutazione della componente salute pubblica, ma conterrebbe solo le linee guida che gli estensori dello studio di impatto ambientale dovrebbero seguire, spettando poi alla Commissione regionale valutare gli effetti del progetto su tale componente.

Quanto, invece, alla D.G.R. 3018/2012, essa avrebbe ad oggetto solo attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale, dunque attività industriali o di gestione dei rifiuti, che sono quelle che danno luogo a maggiori emissioni odorigene.

Purtroppo, non risulta nella relazione della VIA alcun accenno a questo profilo né può ritenersi che la prescrizione di cui al punto 5.3 lett. g) della stessa: *«ad avvenuta messa a regime delle opere in progetto siano adottati periodici interventi atti ad evitare il proliferare e la diffusione di insetti verso i centri abitati nonché ad evitare la*

produzione di emissioni odorigene determinate dai fanghi depositati sul fondo degli invasi, prevedendo, se necessario, interventi di disinfestazione» costituisca una motivazione (peraltro, nonostante la prescrizione della VIA, l'argomento non è stato trattato nemmeno nel Piano di Manutenzione, si veda, in proposito, il successivo punto 13 della presente memoria, al § 'Quadro ambientale – sul punto 4').

Orbene, pur considerando i rilievi regionali in ordine alla difficoltà di attuare le linee guida per la componente “salute pubblica” degli studi di impatto ambientale previsti dalla regolamentazione delle Regione, appare evidente che non si può immaginare che un'istruttoria tecnica su un intervento così rilevante possa risolversi in una prescrizione di rinvio, che peraltro si concentra sulla lotta agli insetti molesti.

Al contrario, il Comune ha messo in evidenza che stante la pessima condizione qualitativa sia delle acque che dei sedimenti che stazioneranno e si depositeranno nella vasca, la valutazione degli impatti dell'opera sulla salute pubblica avrebbe dovuto essere supportata da un'analisi del rischio sanitario-ambientale, con riguardo agli effetti:

- della volatilizzazione dalle acque presenti nelle vasche durante gli eventi di piena, nonché dalle acque che stazioneranno in maniera permanente sul fondo;
- della volatilizzazione e del risollevarimento delle polveri dai sedimenti accumulati e stratificati nelle vasche in tempo asciutto;
- del contatto dermico e della ingestione dei sedimenti;
- della percolazione delle acque in falda durante l'utilizzo delle vasche e della lisciviazione in falda dai sedimenti accumulati.

*

7. Sul settimo motivo di ricorso.

Nel presente motivo, il Comune ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 22, comma 2, e del punto 5 *bis* dell'allegato VII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, con riguardo alla mancanza nel Sia e nella VIA del piano di monitoraggio ambientale dell'opera e del piano di manutenzione ambientale.

Sul punto, la difesa di Aipo afferma che nel ricorso sarebbe stata riportata in modo incompleto la prescrizione regionale sul piano di manutenzione di cui al punto 3.8 della relazione alla VIA.

Per comodità espositiva, si riporta il testo del ricorso: *“Quanto al prescritto piano di manutenzione, è la stessa relazione sulla Via (cfr. doc. 1, pag. 21) ad affermare che il progetto sottoposto a valutazione «non comprende un vero e proprio piano di manutenzione».*

La Via prende atto della mancanza e rinvia per la sua redazione al progetto definitivo.

Tutto ciò concretizza una chiara elusione della normativa ed un evidente difetto di istruttoria e di motivazione, peraltro contraddittoria nelle sue conclusioni positive sul punto, pur denunciando la mancanza del piano che ne costituirebbe la naturale premessa”.

In altri termini, la VIA posticipa al momento della redazione del progetto definitivo il Piano di Manutenzione, che invece è un contenuto necessario del Sia e della VIA, come stabilito dalle richiamate norme del D.lgs. 152/2006.

Relativamente, invece, al Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), Aipo e Regione riportano testualmente il contenuto del punto 3.9 della relazione alla VIA, penultimo alinea (cfr. doc. 1, pag. 22), secondo cui la natura dell’opera non si presterebbe all’elaborazione preventiva del PMA che sarebbe possibile solo *post operam*, con il progetto definitivo.

A loro dire, la normativa di riferimento in materia richiederebbe, nella fase considerata, soltanto la descrizione delle misure di monitoraggio.

C’è da domandarsi se la previsione normativa possa ritenersi soddisfatta, sia pure limitatamente alla “descrizione” quando nel Sia, per un intervento delle dimensioni progettate, sono previsti per il controllo delle acque 5 piezometri, mentre si prevede che in futuro verrà realizzato *«un monitoraggio delle popolazioni di mammiferi, anfibi, rettili e uccelli attraverso censimenti delle nurseries e dei siti di ibernazione*

dei chiroteri, lo status di conservazione delle diverse specie afferenti ai vari taxa e analisi della distribuzione e la consistenza delle popolazione di anfibi, rettili e mammiferi (chiroteri, carnivori). Sulla base dei dati raccolti durante i censimenti delle diverse specie, dovranno essere svolte indagini mirate alla verifica dei parametri di biologia riproduttiva» (pag. 227-228 del Sia, doc. 3).

E questo è tutto. Perciò si deve rimarcare l'elusione della norma anche con riguardo al profilo della descrizione delle possibili misure per il monitoraggio.

*

8. Sull'ottavo motivo del ricorso RG n. 109/2015 e tredicesimo del ricorso RG n. 234/2015.

La questione, ripresa anche quale ultimo motivo del ricorso introduttivo del presente giudizio, concerne la mancanza del Piano di Utilizzo del materiale di scavo (PDU).

È incontestato che nel progetto sottoposto a VIA detto piano non fosse presente (si vedano sul punto: pag. 20 memoria di Aipo del 10.6.2015, pagg. 14-15 memoria di Aipo dell'11.12.2015; pagg. 28-29 memoria della Regione del 9.6.2015 e pagg. 38-39 memoria della Regione dell'11.12.2015).

L'art. 5, comma 1, DM 161/2012 stabilisce, senza alcun dubbio, che nel caso in cui l'opera sia oggetto di valutazione di impatto ambientale, l'elaborazione del piano deve avvenire prima dell'espressione del parere conclusivo della procedura di valutazione.

Da qui, l'illegittimità della relazione VIA, che non ha tenuto conto della predetta carenza. Illegittimità che si è ulteriormente aggravata al momento della validazione, allorché, pur avendo i tecnici del Gruppo di verifica rilevato il possibile profilo di illegittimità, il RUP ha comunque ritenuto – senza motivare il suo dissenso da quanto espresso dal Gruppo di verifica ai sensi dell'art. 55, comma 2, DPR 207/2010 – di validare il progetto.

Le parti avversarie si sono difese con due argomentazioni:

- 1) la procedura VIA non era obbligatoria e, quindi, l'art. 5, comma 1, DM 161/2012 non potrebbe trovare applicazione;

- 2) il Piano di Utilizzo del materiale di scavo sarebbe di competenza dell'esecutore dei lavori, il quale avrebbe presentato, in gara, un proprio Piano.

Queste tesi sono manifestamente infondate.

Sotto il primo profilo, diversamente da quanto affermato dagli enti convenuti, si osserva che il progetto delle vasche di laminazione deve essere obbligatoriamente sottoposto alla preventiva VIA ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 7 lett. c), del D.lgs. 152/2006 e dell'allegato IV.7 lett. o), del medesimo D.lgs. nonché dell'art. 1, comma 1, della LR 5/2010 e dell'allegato B.7 lett. o) della stessa LR.

Atteso, quindi, che l'opera è soggetta alla procedura di VIA, ne deriva che, a norma dell'art. 5, comma 1, del DM 161/2012, il PDU deve (doveva) necessariamente essere predisposto dall'Autorità competente *«prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale»*.

Circa il secondo profilo, da nessuna norma del DM è dato evincere che il piano debba essere predisposto dall'esecutore dei lavori.

Il Piano deve essere oggetto di esame al momento della VIA.

L'argomento in base al quale il Piano dovrebbe essere rimesso necessariamente all'appaltatore perché involgente scelte tecniche ed imprenditoriali è smentito dall'art. 26, comma 1, DPR 207/2010 che, laddove individua le relazioni facenti parte del progetto definitivo, inserisce anche quella di cui alla lett. i) relativa alla *“gestione delle materie”*. Orbene, questa relazione è dedicata all'indicazione delle cave per approvvigionamenti, delle aree di deposito per lo smaltimento dei materiali di scarto, della descrizione delle soluzioni di sistemazioni finali proposte, senza che mai nessuno abbia avuto da contestare che dette scelte devono essere rimesse ad una fase successiva e, in particolare, alle valutazioni dell'esecutore.

Qualora si pongano esigenze peculiari per l'appaltatore vi sarà, semmai, la possibilità per quest'ultimo di modificare il Piano, come previsto dall'art. 8 del DM 161/2012,

che pone non solo in capo al proponente la facoltà di chiedere variazioni ma anche, appunto, all'esecutore.

Ne consegue che la VIA, prima, e la validazione, poi, sono state condotte con un gravissimo difetto di istruttoria (soprattutto se si pensa che la realizzazione delle tre vasche di laminazione comporta l'escavazione di quasi 1.400.000 mc di materiali) e in spregio alle puntuali norme di settore.

Perde, quindi, anche di consistenza la richiesta a questo Ecc.mo Tribunale di disapplicazione del DM 161/2012 avanzata dalla Regione sulla sua asserita illegittimità per due ordini di motivi: il primo perché la sua applicazione deriva dall'obbligo di soggezione del progetto alla VIA, il secondo perché le norme ministeriali non hanno nulla di incompatibile con le quelle sovraordinate.

*

9. Sul nono motivo di ricorso.

Aipo e Regione contestano il fondamento della censura comunale, secondo la quale nella VIA non si è tenuto conto della previsione dell'art. 25, comma 2, della LR n. 14/98, che prevede il versamento di diritti di escavazione al Comune (di Senago) e alla Città Metropolitana.

Secondo gli Enti resistenti osterebbe all'applicazione di questa norma la disciplina derogatoria di cui all'art. 37, comma 2, della LR n. 14/98, in base al quale: *«Gli interventi di cui al comma 1 sono individuati dai piani di bacino e dai relativi programmi di intervento o, in assenza degli stessi, dai programmi di intervento assunti nelle forme di legge dai competenti enti pubblici, anche mediante ricorso alle procedure di cui all'art. 27 della L. n. 142 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni».*

La tesi avversaria non trova però il conforto nel testo della norma perché non c'è chi non veda come l'art. 37 sia norma derogatoria ai luoghi ed alle quantità, ma non alla restante disciplina della LR 14/1998.

Ragion per cui anche questa tipologia di escavazione è soggetta al versamento di detti diritti.

*

10. Sul decimo motivo di ricorso.

La Regione afferma che la prescrizione in ordine al coordinamento previsto dall'art. 3, comma 1 lett. g), del Regolamento Regionale n. 5/2011 ai sensi dell'art. 3, comma 1, LR 5/2010 sarebbe stata osservata con l'elaborazione di pareri favorevoli da parte delle proprie strutture tecniche.

Tuttavia, né nel decreto di approvazione della VIA né nella relazione ad esso allegata vi è menzione di tali pareri e, se così è, manca un elemento necessario per la legittimità della VIA.

Quanto al ricorso R.G. n. 234/2015

11. Sull'undicesimo motivo di ricorso.

È incontestato che i vizi di cui sopra si riflettono inevitabilmente, per illegittimità derivata, anche sugli atti adottati successivamente ed impugnati con il presente ricorso.

*

12. Sul dodicesimo motivo di ricorso.

Con la presente censura, il Comune di Senago ha rilevato la violazione dell'art. 93, comma 6, del D.lgs. 163/2006 e degli artt. 53, 54 e 55 del DPR 207/2010 poiché la validazione non è stata compiuta anche sul progetto preliminare, ma solo sul definitivo.

La censura non è stata smentita da Aipo (sua memoria dell'11.12.2015, pag. 3).

La difesa di Aipo sostiene che tale fase sarebbe stata omessa in forza di una direttiva interna (peraltro, non in atti).

Evidentemente, l'esistenza di un atto interno che consente una validazione "semplificata" non può derogare alle chiare disposizioni contenute negli artt. 52, 53 e 54 DPR 207/2010, che costituiscono fonte sovraordinata.

La ‘*semplificazione*’ di cui al comma 2 dell’art. 54 riguarda le modalità di verifica che interessano ognuna delle tre fasi della progettazione, ma non certo la possibilità di omettere la verifica in una (o più) di queste fasi.

In sostanza, la norma attribuisce una certa elasticità al verificatore (consentendogli di semplificare o di integrare la procedura) per gestire la verifica di uno specifico livello progettuale, ma non per saltarla di netto.

Del resto, questa facoltà può esercitarsi con riguardo al progetto di una specifica opera (vuoi perché, magari, tecnicamente semplice), ma non è nemmeno immaginabile che la norma abbia attribuito ai verificatori un potere di deroga generale, così come invece Aipo sostiene, candidamente, essere avvenuto in questo caso, stante l’esistenza di un regolamento interno che consente – sempre e comunque – di saltare un livello di verifica.

Le gravità delle conseguenze di tale impostazione sono evidenti proprio nel caso in cui si discute, nel quale un progetto di grandissimo impatto ambientale e di valore assai elevato (oltre 23 milioni di euro) è stato posto in gara omettendo una fase obbligatoria e necessaria della validazione.

Quanto sostenuto da Aipo smentisce, peraltro, la tesi di Regione Lombardia (memoria dell’11.12.2015, pag. 32), secondo la quale le verifiche sarebbero state fatte, come si evincerebbe dagli *«atti di disamina del progetto preliminare, espressamente richiamati, tra l’altro, dal RUP nel procedimento di validazione»*.

Come detto, le verifiche sul preliminare sono mancate e, invero, nell’atto di validazione non vi è alcun richiamo in proposito.

Non è nemmeno condivisibile la tesi, sempre regionale, secondo cui la validazione sul preliminare non sarebbe necessaria perché l’ultima fase assorbirebbe le verifiche da eseguire sulle precedenti.

Se così fosse, il legislatore non avrebbe reiteratamente imposto (v. artt. 52, comma 1, 53, comma 1, e 54, comma 1, DPR 207/2010) la verifica per ciascun livello di progettazione.

Si ribadisce, quindi, che il difettoso, lacunoso e carente procedimento di validazione inficia irrimediabilmente tutta la procedura, ivi compresa la messa in gara dell'opera.

*

13. Sul tredicesimo motivo di ricorso.

Con il presente mezzo, si è esposto che il progetto posto in gara non ha tenuto conto delle prescrizioni indicate in sede di VIA, con grave pericolo per la collettività e, in particolare, per la cittadinanza di Senago.

Nonostante le obiezioni e le spiegazioni delle controparti, molte questioni rimangono irrisolte.

Seguendo l'ordine di esposizione di cui al presente ricorso, si fa presente che Aipo ha esposto le sue difese sul punto nella memoria dell'11.1.2015, da pag. 4 a pag. 14, e Regione Lombardia, con medesime argomentazioni, nella memoria in pari data, da pag. 32 a 39.

Quanto al quadro progettuale:

Sul punto 1). Si è esposto come nulla fosse stato fatto in ordine alla prescrizione della VIA relativa alle interferenze visive, con approfondimenti sulle connessioni tra le piste ciclopedonali esistenti e quelle di progetto. Viste le argomentazioni delle controparti, il Comune ha più che ragione di dolersi: la prescrizione della VIA, secondo le controparti, si ritiene soddisfatta (!) perché le opere di collegamento ciclopedonale sono state rimosse e saranno oggetto di altro progetto dedicato alle opere di compensazione. Quindi, anziché svolgere i necessari approfondimenti per migliorare il progetto definitivo, secondo la prescrizione VIA, l'opera è stata stralciata, rinviandola a modalità e tempi non definiti. Quel che è certo è che l'appalto in questione sarà realizzato senza le predette opere.

Sul punto 2). Vale in sostanza il discorso di cui sopra: la Commissione VIA ha invitato a valutare l'integrazione delle opere di inserimento ambientale e Aipo ha ritenuto di non far nulla e di rinviare le opere ad altro progetto.

Non basta certo la segnalazione dell'esistenza di somme a disposizione per concludere che la prescrizione VIA sia stata rispettata.

Del resto, delegare a futuri (ed ipotetici) appalti questi interventi di mitigazione ambientale, significa far perdere di organicità ad un progetto di particolare impatto paesaggistico che, invece, avrebbe richiesto valutazioni e previsioni integrate e contestuali.

Sul punto 3). La richiesta valutazione della possibilità ed efficacia di ulteriori misure di mitigazione degli impatti sulle residenze lungo la SP 175 è stata sbrigativamente liquidata dalle controparti, sostenendo che quel che era previsto in progetto (l'altezza delle arginature e gli arbusti) fosse sufficiente. Anche questo non è un approfondimento, ma una non risposta e, comunque, una violazione della prescrizione VIA.

Quanto alla gestione degli invasi:

Sul punto 1). Quanto ai soggetti preposti alla manutenzione, di cui era richiesta in sede di VIA la specifica indicazione, è confermato che al momento della messa in gara del progetto essi non fossero ancora stati identificati con certezza. Pertanto, rimane ferma l'obiezione sollevata in ricorso.

Quanto al quadro ambientale:

Sui punti 1) e 2). La VIA aveva chiaramente stabilito come le specie vegetali da impiantare dovessero essere preventivamente sottoposte alla valutazione del Servizio Fitosanitario Regionale e che si dovessero evitare le essenze contenenti pollini con riconosciute capacità allergizzanti e l'ambrosia.

Anche in questo caso è confermato che nulla è stato fatto e che, a dire delle controparti, tale adempimento riguarderebbe la fase di realizzazione degli interventi.

Questa è una libera ricostruzione delle Amministrazioni resistenti che non trova alcun riscontro nella relazione della VIA.

Laddove quest'ultima ha voluto differire ad un momento successivo alla progettazione definitiva l'adeguamento alla prescrizione, lo ha fatto espressamente, rinviandola al progetto esecutivo (v. relazione allegata al doc. 1, ad es. a pag. 27, lett. c). Non così è avvenuto in questo caso, con la conseguenza che la prescrizione è rimasta inadempita.

Sul punto 3). Relativamente alla prescrizione della manutenzione quinquennale della vegetazione, si prende atto che nel piano di manutenzione esistono indicazioni contrastanti e che, a dire delle parti avversarie, l'indicazione della durata triennale è da intendersi un refuso e sostituita con quella quinquennale di cui al cronoprogramma.

Sul punto 4). In ordine all'assunzione di iniziative volte ad evitare la proliferazione di insetti e le emissioni odorigene, gli enti resistenti ritengono soddisfatta la prescrizione con le attività indicate nel piano della manutenzione alla voce "*pulizia e manutenzione delle aree*" (cfr. doc. 7 del fasc. della Regione). In verità, nel predetto paragrafo nulla si dice in ordine agli insetti - che nemmeno sono nominati - e ad eventuali attività di disinfestazione.

Sul punto 5). Relativamente alla necessità di dotare i percorsi ciclopeditoni, gli argini e le zone di sosta di adeguate protezioni, si prende atto dei chiarimenti delle difese avversarie, anche se paiono sottostimati gli importi destinati a tali interventi.

In sintesi, quasi tutte le prescrizioni di cui alla VIA sono state di fatto disattese dall'Ente proponente il progetto. Addirittura, in vari casi, anziché adeguarsi alla prescrizione, i progettisti hanno ritenuto più conveniente stralciare l'intervento da recepire.

Ciò appare illogico e gravemente dannoso per la collettività, se sol si considera che molti di questi interventi riguardano i profili di mitigazione dell'impatto ambientale di un'opera che non può certo dirsi di modeste dimensioni.

Ne consegue che la validazione non poteva chiudersi positivamente ai sensi dell'art. 52, comma 1 lett. d) punto 2, DPR 207/2010.

*

Quanto alla mancanza del PDU, si rimanda alle argomentazioni svolte al punto 8) della presente memoria.

Per tutto quanto sopra esposto, il Comune di Senago, *ut supra* rappresentato e difeso, insiste per l'accoglimento dei ricorsi RG n. 109/2015 e RG n. 234/2015 e per il conseguente annullamento degli atti tutti impugnati siccome illegittimi.

Con vittoria di spese e di compensi professionali.

Milano-Roma, 22 gennaio 2016

Avv. Alberto Fossati

Avv. Cristina Ciarcià

Avv. Giovanni Corbyons